



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

# REGOLAMENTO INTERNO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

<b>Redazione e Revisioni</b>	<b>Date e Delibere di approvazione</b>
<b>Nome documento</b>	
Regolamento Interno	Data redazione: 14/04/2022
Codice Doc. CD/001	Delibera approvazione:176 /2022                      Data approvazione: 14/12/2022
	Data revisione:
	Delibera approvazione:                      Data approvazione:

<b>Redatto da:</b>	<b>Ente di riferimento</b>
Stefano Vergallo	Consigliere Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.
Simona Agostinis	Consigliere Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.
Cristina Dreossi	Componente Commissione d'Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico - Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.
Manuela Mauro	Componente Commissione d'Albo della professione sanitaria di Dietista - Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.
Liana Pausa	Componente Commissione d'Albo della professione sanitaria di Logopedista- Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.
Luisa De Carlo	Componente Commissione d'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario - Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

<b>Verifica e controllo a cura di:</b>	<b>Ente di riferimento</b>
Susanna Agostini	Presidente Ordine TSRM PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste.

## Sommario

**Riferimenti di legge e altri documenti**3

**Legenda**3

**Definizioni e principi generali**4

**1. Funzioni dell'Ordine**4

**2. Una professione Ordinata**4

**3. Costituzione etica e Codici deontologici**5

**4. Scopo e campo di applicazione**6

**5. Destinatari**6

**7. Fasi del procedimento disciplinare**7

**8. Segnalazione o acquisizione di informazioni**7

**9. Prima verifica del Presidente della CdA**8

**10. Audizione dell'interessato**8

**11. Relazione del Presidente alla CdA e delibera di apertura del procedimento**8

**12. Contestazione disciplinare**9

**13. Seduta della Commissione in sede disciplinare**9

**14. Sanzioni Irrogabili**9

**15. Provvedimento di Irrogazione di sanzione Disciplinare**10

**Allegati**10

**Nota:** Nei moduli allegati, alla compilazione, deve essere prevista la precisazione dei termini in base al genere di chi compare



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

### **Riferimenti di legge e altri documenti**

- D. lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233 Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
- DPR 5 aprile 1950, n. 221 Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.
- DPR 10 dicembre 1959 n. 1360 Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, riguardante gli Ordini delle professioni sanitarie.
- LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
- DECRETO 13 marzo 2018 Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
- Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP - Costituzione Etica
- Codici Deontologici delle Professioni Sanitarie afferenti alla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP

### **Legenda**

CD: Consiglio Direttivo

CdA: Commissioni / Commissione di Albo

CdR: Collegio dei Revisori

PEC: Posta Certificata

CCEPS: Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

## **Definizioni e principi generali**

### **1. Funzioni dell'Ordine**

In base alla legge 3-2018, l'Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine svolge le seguenti funzioni:

- promuovere e assicurare l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici di ogni profilo professionale e della Costituzione Etica, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- non svolgere ruolo di rappresentanza sindacale;
- verificare il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curare la tenuta, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi speciali;
- assicurare un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, garantire trasparenza e accessibilità delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;
- partecipare alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni formativi dei professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- rendere il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- concorrere con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuire con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo;
- vigilare sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante;
- agire secondo criteri di economicità, di efficacia e di efficienza.

### **2. Una professione Ordinata**

L'**abilitazione** all'esercizio della professione è elemento che segnando la distinzione tra professioni "protette" e "non protette" attribuisce fondamento costituzionale solo alle prime in quanto rette da **ordini professionali** (art. 33 Cost., comma 5) per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio **all'iscrizione in appositi albi o elenchi** (in identica prospettiva nella disciplina civilistica, l'art. 2229 cod. civile dettato a definizione de "Esercizio delle professioni intellettuali").



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

L'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine si è costituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

L'obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l'appartenenza necessaria agli Ordini assolvono, come osservato in dottrina, risponde anche alla funzione di assoggettare il professionista alle **regole deontologiche**, al controllo e al **potere disciplinare** dell'ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo **l'interesse generale al corretto esercizio della professione e l'affidamento della collettività**.

L'esclusività della funzione professionale, definita anche da limitazioni all'accesso imposte dal legislatore ordinario, rinvia giustificazione, come rilevato da attenti autori, per molte professioni, tra le quali quella sanitaria, proprio dall'esistenza di **un effettivo interesse pubblico da tutelare**.

### **3. Costituzione etica e Codici deontologici**

Premesso che la **deontologia** è espressione dell'etica professionale e consiste in un insieme di regole di autodisciplina e di auto comportamento che valgono per i membri di una determinata professione.

La stessa **Costituzione** spazia tra diversi temi di particolare rilevanza: dalla centralità della persona (art. 5) alla definizione di salute (art. 14) intesa come "condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia", dalla promozione della prevenzione (art. 16) al dovere per il professionista sanitario di attuare un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati (art. 25). E ancora dal valore della multidisciplinarietà (art. 34) al concetto di equità in salute (art. 46).

In relazione agli elementi di cui sopra, i Professionisti Sanitari della FNO TSRM-PSTRP si sono regolamentati sul tema, dotandosi dei seguenti documenti:

**Costituzione Etica** della quale si vuole richiamare l'art. 2 - **Il professionista sanitario** - *Il professionista sanitario è colui che ha scelto di dedicarsi ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente, acquisisce la necessaria competenza, adotta comportamenti pro-sociali e garantisce interventi qualificati.*

*Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche. Il professionista sanitario possiede una coscienza di valori e di significati con cui dare senso alla propria attività e si attiene ai principi etici, bioetici e morali.*



**Ordine**  
dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

**Codice deontologico** che è l'insieme di leggi e regolamenti cui il professionista sanitario deve attenersi nell'esercizio professionale. Tutte le professioni sanitarie dell'Ordine hanno emanato un codice deontologico ancora prima di essere ordinate ai sensi della L. n. 3/2018 e della adozione della Costituzione Etica della FNO. I contenuti dei codici deontologici e quelli della Costituzione Etica fanno riferimento ai seguenti parametri:

- caratteristiche generali e l'esercizio della professione con riferimento alle norme di legge relative alle attività specifiche;
- comportamento in situazioni generali e specifiche (spesso rapportabili a norme di legge);
- aspetti prettamente etici;
- richiamo alle conseguenze disciplinari di comportamenti e atteggiamenti non in linea con principi e indicazioni.

#### **4. Scopo e campo di applicazione**

In attesa del regolamento ministeriale che riformi il DPR 5 aprile 1950, n.221 "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e che consenta la costruzione degli Uffici Istruttori di Albo, questo Ordine ritiene fondamentale dotarsi di un regolamento interno che disciplini l'esercizio della responsabilità disciplinare delle CdA, in base all'assegnazione della stessa alle suddette, ai sensi della L. n. 3/2018.

Il presente documento ha lo scopo di definire le responsabilità, i criteri, le modalità operative e vuole offrire elementi di conoscenza, approfondimento e tecnicità relative alla funzione istituzionale in tema di procedimenti disciplinari in capo agli Ordini territoriali e alle CdA. Il potere disciplinare dell'Ordine Professionale è attribuito a tutela della professione, della salute, della dignità dei professionisti.

#### **5. Destinatari**

La seguente procedura descrive le attività nei confronti degli iscritti al proprio Albo che sono soggetti al potere disciplinare dell'Ordine dei TSRM-PSTRP delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine.

Gli iscritti all'Ordine, nell'esercizio della professione, sono tenuti al rispetto di leggi, della Costituzione etica e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza mantenendo in ogni occasione il decoro professionale

I professionisti devono rispettare gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita, della salute della persona e della comunità.

Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

### **6. Commissioni di Albo**

Ai sensi del CAPO I del DPCS 13.9.46 n. 33 così come modificato all'art. 4 della L. n. 3/2018), l'Ordine vigila sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

In particolare, alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

1. proporre al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
2. assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione;
3. *adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore.*

### **7. Fasi del procedimento disciplinare**

Il procedimento disciplinare si articola nelle seguenti fasi:

- SEGNALAZIONE O ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI
- PRIMA VERIFICA DEL PRESIDENTE DELLA CdA
- AUDIZIONE DELL'INTERESSATO (ancora non c'è contestazione)
- RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALLA CdA, VERBALE RIUNIONE CdA e DELIBERA DI APERTURA / NON APERTURA DEL PROCEDIMENTO
- CONTESTAZIONE DISCIPLINARE
- SEDUTA DISCIPLINARE E PROVVEDIMENTO

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

### **8. Segnalazione o acquisizione di informazioni**

La segnalazione può avvenire da parte di Autorità pubbliche (Procura, Prefetto, NAS o altra Polizia Giudiziaria, Dipartimenti Prevenzione, datori di lavoro, mass media) o da privati (cittadini, pazienti, altri professionisti...). Tutte le informazioni raccolte sono da trattare con particolare attenzione e riservatezza. Una particolare attenzione va posta nei confronti di scritti anonimi (da valutare con particolare attenzione, solo se particolarmente precisi e circostanziati).



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

### **9. Prima verifica del Presidente della CdA**

Una volta pervenuta la segnalazione o acquisita l'informazione, spetta al Presidente della CdA una prima verifica. Qualora l'informativa sia pervenuta ad altro Organo dell'Ordine, il Presidente dell'Ordine la trasmette al Presidente della CdA di competenza. Il Presidente della CdA informa la Commissione in merito alla segnalazione pervenuta.

### **10. Audizione dell'interessato**

Il Presidente della CdA convoca l'iscritto/a, con PEC o raccomandata A.R., a un'audizione preliminare per acquisire ogni utile elemento al fine di valutare l'apertura di un procedimento disciplinare.

La convocazione deve contenere l'indicazione della data, ora, luogo dell'incontro, motivo dell'incontro.  
**(Modulo allegato 1)**

L'iscritto compare personalmente. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia.

Durante l'audizione è presente il Presidente e al massimo un componente la CdA, con funzioni di verbalizzante. Il Presidente, nella presente fase, può acquisire informazioni e sentire testimoni.

Dell'audizione viene redatto un verbale (**Modulo allegato 2** se l'interessato non si è presentato o **Modulo allegato 3** se l'interessato si è presentato).

La stesura del verbale dell'audizione deve contenere:

- il giorno, mese ed anno;
- i nomi degli intervenuti;
- le dichiarazioni rese dall'interessato e eventuali documenti consegnati

I verbali sono redatti sotto la responsabilità del Presidente. Il relativo verbale dell'audizione deve essere firmato dal sanitario e dal Presidente della CdA.

### **11. Relazione del Presidente alla CdA e delibera di apertura del procedimento**

Il Presidente della CdA relaziona alla Commissione le risultanze dell'audizione e delle informazioni eventualmente assunte e, qualora sussistano elementi idonei alla contestazione disciplinare, la Commissione delibera l'apertura del procedimento disciplinare e nomina un componente relatore.



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

### **12. Contestazione disciplinare**

La delibera di apertura del procedimento di **(Modulo allegato 4)** contiene la contestazione disciplinare.

La contestazione degli addebiti deve:

1. Essere circostanziata e indicare le norme o i precetti, anche deontologici, violati;
2. Assegnare un termine non inferiore a 20 giorni, prorogabile su richiesta, per le difese scritte;
3. Indicare giorno, luogo e ora del giudizio;
4. Indicare la facoltà per il convocato di chiedere la visione dei documenti istruttori e di chiedere con preavviso di 5 giorni un motivato differimento, con espresso avvertimento che in caso di contumacia si procederà comunque.

### **13. Seduta della Commissione in sede disciplinare**

Alla seduta della Commissione in sede disciplinare, il componente relatore svolge una sintetica relazione sulla contestazione. Viene sentito l'inculpato/a, che può essere assistito da un avvocato. L'inculpato/a può presentare memorie e documenti e possono essergli rivolti diversi quesiti. La seduta procede immediatamente, a porte chiuse, per la decisione che può essere di archiviazione o di addebito. Al termine della seduta viene redatto il verbale che contiene la deliberazione **(Modulo allegato 5)**.

La redazione del verbale deve contenere:

- il giorno, mese ed anno;
- i nomi dei componenti intervenuti;
- i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- le decisioni concordate e sottoscritte da tutti i presenti.

### **14. Sanzioni Irrogabili**

#### **D.P.R. N. 221/1950 ARTT. 38 – 52**

Le sanzioni irrogabili sono:

- L'avvertimento, che consiste nel diffidare il sanitario a non ricadere nella sanzione;
- La censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- La sospensione dall'esercizio della professione da uno a sei mesi o per il periodo previsto dal provvedimento penale o interdittivo di cui all'art. 43 del D.P.R. 5 aprile 1950;
- La radiazione all'Albo.

#### **ART. 8 L. N. 175/1992**

- Si sanziona con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno chi presta il proprio nome o la propria attività per permettere o agevolare l'esercizio abusivo della professione.
- Gli Ordini professionali hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti le professioni.



## **Ordine**

dei tecnici sanitari di radiologia medica  
e delle professioni sanitarie tecniche,  
della riabilitazione e della prevenzione  
Gorizia . Pordenone . Trieste . Udine

### **15. Provvedimento di irrogazione di sanzione Disciplinare**

La comunicazione all'iscritto in merito alle risultanze del procedimento disciplinare (**Modulo allegato 6**) deve riportare, oltre all'intestazione:

- nominativo dell'incolpato/a e contestazione;
- sintetica cronistoria della procedura;
- sintetica esposizione delle difese;
- motivazione del provvedimento (elementi di prova della responsabilità, valutazione delle difese, valutazioni sulla violazione, valutazione del grado di colpa, graduazione della sanzione);
- la sanzione / la decisione di non sanzionare;
- la previsione della possibilità di ricorso alla CCEPS (in caso di addebito);
- data e sottoscrizione del Presidente e del Segretario della CdA.

Il provvedimento (anche di archiviazione) va notificato all'interessato via PEC o raccomandata A.R.

Il provvedimento sanzionatorio va comunicato non solo all'interessato, ma anche alla Federazione nazionale Ordini TSRM e PSTRP, al Ministero della Salute, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica della circoscrizione.

Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo quando sia trascorso il termine concesso all'interessato per proporre impugnazione (30 giorni dalla notifica del provvedimento) dinanzi alla Commissione Centrale (C.C.E.P.S.) o se e quando l'impugnazione venga respinta dalla stessa Commissione.

### **Allegati**

1. [Modulo all. 1 "Convocazione interessato"](#)
2. [Modulo all. 2 "Verbale audizione NON PRESENTATO"](#)
3. [Modulo all. 3 "Verbale audizione PRESENTATO"](#)
4. [Modulo all. 4 "Delibera di apertura contestazione disciplinare"](#)
5. [Modulo all. 5 "Verbale di commissione disciplinare comprensivo di delibera con decisione finale"](#)
6. [Modulo all. 6 "Notifica provvedimento disciplinare a interessato/a e organi istituzionali"](#)